



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

	N. 421		del	16 DIC	C. 2021
Oggetto:					ne, ai fini sportivi, del :. l), dello Statuto del
<u>Esecuzi</u>	one:	- D2			
Conosco	enza:				
<u>Conseg</u>	nata il:				

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

VISTI lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Tiro a Volo;

Stor



Deliberazione n.

621

Riunione del

16 DIC. 2021

VISTA la nota prot. n. 562 del 6 dicembre 2021 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario, deliberato dal Consiglio federale con provvedimento n. 111 del 16 aprile 2021 ed emendato, conformemente ai rilievi del CONI, dal Consiglio medesimo con delibera n. 233 del 30 novembre 2021;

RILEVATO che il testo della suddetta normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto e al Regolamento Organico federale, e alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI, del Regolamento Sanitario della Federazione Italiana Tiro a Volo, deliberato dal Consiglio federale con provvedimento n. 111 del 16 aprile 2021 ed emendato, conformemente ai rilievi del CONI, dal Consiglio medesimo con delibera n. 233 del 30 novembre 2021.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO

F.to Carlo Momati

IL PRESIDENTE F.to Giovanni Malagò







FEDERAZIONE ITALIANA ȚIRO A VOLO

REGOLAMENTO SANITARIO

Approvato dal Consiglio Federale del 30/11/2021 con delibera n. 233/2021

oly



REGOLAMENTO SANITARIO FITAV

Sommario

ARTICOLO 1 – Finalità	Pag. 3
ARTICOLO 2 – Struttura	Pag. 3
ARTICOLO 3 – Commissione Medica Federale – Costituzione e Compiti	Pag. 3
ARTICOLO 4 – Medico Federale – Compiti	Pag. 5
ARTICOLO 5 – Medici Addetti alle Squadre Nazionali	Pag. 6
ARTICOLO 6 – Medico Sociale – Nomina e compiti	Pag. 7
ARTICOLO 7 – Settore Parasanitario	Pag. 7
ARTICOLO 8 – Obblighi e disposizioni	Pag. 7
ARTICOLO 9 – Certificazione sanitaria obbligatoria	Pag. 8
ARTICOLO 10- Entrata in vigore	Pag. 9



Finalità

- 1. Il Regolamento Sanitario della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) disciplina le esigenze specifiche del settore sanitario federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, nonché delle normative e delle disposizioni del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e delle Federazioni Internazionali, ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.
- 2. Come condizione per l'affiliazione alla International Shooting Sport Federation (ISSF), la FITAV e tutti i suoi tesserati, atleti e personale, si impegnano a rispettare, senza eccezione alcuna, il Regolamento Antidoping ISSF. La FITAV si impegna al meglio delle proprie capacità a rispettare ed adempiere agli obblighi previsti dalle normative dell'Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency WADA) e, a livello nazionale, della Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO).

ARTICOLO 2

Struttura

- 1. La FITAV, per le finalità di cui all'Art. 1, si avvale del Settore Sanitario Federale, così costituito:
- La Commissione Medica Federale;
- Il Medico Federale;
- I Medici Addetti alle Squadre Nazionali;
- I Medici Sociali;
- Il Personale Parasanitario
- 2. Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla Federazione e non devono aver subito provvedimenti di espulsioni o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina sportiva associata o sanzioni per fatti di doping.

ARTICOLO 3

Commissione Medica Federale - Costituzione e compiti

1. La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, resta in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale. È composta:



- da 4 membri, di cui uno assume le funzioni di Presidente e uno di Segretario, scelti tra specialisti in medicina dello Sport e tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport;
- dal Medico Federale.
- 2. La Commissione Medica Federale:
- a) Individua temi di approfondimento e studio in medicina dello sport e/o materie affini, con particolare riferimento alle discipline sportive praticate dalla FITAV;
- b) Cura, in armonia con il Medico Federale, i rapporti con gli organismi sanitari del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali dalle quali la FITAV è riconosciuta;
- c) Delinea, unitamente al Medico Federale, gli argomenti medico/ sportivi qualificanti (fisiologia, traumatologia, prevenzione, etc.) da trattare nei corsi di qualificazione per i vari organi della struttura federale;
- d) Esamina, su indicazione del Medico Federale, le problematiche mediche e medico-legali, riguardanti in particolare i tiratori azzurri e d'interesse nazionale;
- e) Promuove, in accordo con i regolamenti della *FMSI*. e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno dell'informazione, della prevenzione e della lotta al doping;
- f) Fornisce consulenze su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
- g) Coordina l'attività del settore sanitario federale;
- h) Svolge attività di supporto, su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
- i) Predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela e alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- j) Esercita attività di controllo nel rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
- k) Propone e collabora in interventi federali di formazione e aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione.
- 1) Rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive.
- 3. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione Medica può avvalersi di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.
- 4. La Commissione Medica deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, ovvero ogni qual volta lo stesso Presidente, o il Presidente Federale, lo ritenga necessario o quando ne faccia motivata richiesta il Medico Federale.
- 5. Le deliberazioni della Commissione Medica sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.



6. Il Presidente Federale può invitare il Presidente della Commissione Medica ad assistere ai lavori del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

ARTICOLO 4

Medico Federale - Compiti

- 1. Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserato con la FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio Federale. E' responsabile dell'assistenza sanitaria degli atleti individuati e classificati come tiratori azzurri e d'interesse nazionale per le discipline di cui all'Art. 1, Comma 4, Lettera a), dello Statuto FITAV, e di quegli atleti di cui alle discipline della successiva Lettera b), se chiamati a svolgere un'attività a livello internazionale:
 - nelle fasi della loro preparazione;
 - nelle competizioni a carattere nazionale e internazionale;
 - nei raduni e negli stage organizzati dalla Federazione.
- 2. Il Medico Federale ha il compito di:
- a) Relazionare annualmente, o quando ne sia fatta richiesta, al Consiglio Federale, alla Commissione Medica, al/ ai Direttore/ i e/o Commissario/ i Tecnico/ i, sulle funzionalità fisico/ motorie/ funzionali degli atleti di cui sopra e sulla situazione sanitaria di carattere generale nell'ambito della Federazione;
- b) Partecipare alle riunioni predisposte dai Direttori e/o Commissari di cui al precedente punto a), in relazione a problematiche pertinenti;
- c) Promuovere iniziative di informazione e prevenzione doping, in particolare per i *tiratori azzurri e d'interesse nazionale*;
- d) Disporre e verificare gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti normodotati e disabili di interesse nazionale;
- e) Fornire agli atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, consulenza su tematiche cliniche e biologiche e/o su possibili problematiche antidoping;
- f) Coordinare anche attraverso periodiche riunioni l'attività dei medico/i addetto/i alle squadre nazionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione delle squadre nazionali.
- g) Programmare valutazioni medico funzionali e verificare gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti normodotati e disabili di interesse nazionale;



- h) Organizzare e disporre l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto;
- i) Correlarsi con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale.
- 3. Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.
- 4. Il Medico Federale, presa conoscenza del calendario agonistico nazionale ed internazionale, previo accordo con il Direttore/ Commissario tecnico di ogni disciplina, può proporre al Consiglio Federale l'opportunità che per i tiratori azzurri e d'interesse nazionale ove fosse ritenuto necessario sia utilizzato personale parasanitario (quali massofisioterapista, psicologo, etc.) in possesso di titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto.
- 5. Il Presidente Federale può invitare il Medico Federale ad assistere ai lavori del Consiglio Federale, ogni qualvolta siano esaminati argomenti medico/ sanitari.
- 6. Il Medico Federale è di diritto componente della Commissione Medica Federale.

Medici Addetti alle Squadre Nazionali

- 1. I Medici Addetti alle Squadre Nazionali, designati dal Medico Federale tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI, sono nominati annualmente dal Consiglio Federale. Decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale
- 2. I Medici Addetti alle Squadre Nazionali:
 - a) effettuano attività consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
 - b) prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
 - e) partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale ed internazionale;
 - d) forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
 - e) si correlano con il Medico Federale, ed, ove necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti.



Medico Sociale – Nomina e compiti

- 1. Il Medico Sociale è nominato dal Consiglio direttivo della Società/Associazione affiliata, e scelto tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport.
- 2. Il Medico Sociale:
- a) Vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società/ Associazione, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della regione relative alla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme federali in tema sanitario;
- b) Si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati FTTAV della propria Società/ Associazione.

ARTICOLO 7

Settore Parasanitario

- 1. Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, chiropratici, osteopati, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).
- 2. Sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, e dal Medico sociale per le attività societarie

ARTICOLO 8

Obblighi e disposizioni

- 1. Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:
- devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
- devono essere tesserati alla FITAV, nei ruoli di competenza;
- sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali;
- si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.



Certificazione sanitaria obbligatoria

- 1. Come da Regolamento Organico (Art. 6, Comma 10) della FITAV, l'attività sportiva federale è suddivisa in:
- Attività agonistica, praticata da:
- a) Tiratore azzurro: tiratori inseriti negli appositi elenchi (Azzurri Fossa Olimpica e Skeet) pubblicati dalla Federazione all'inizio della stagione agonistica (Nazionale Azzurri, Nazionale B, Nazionale Universitaria);
- b) Tiratori appartenenti alla Qualifica Settore Giovanile;
- c) Tiratori appartenenti alle Categorie Eccellenza e Prima di ogni Disciplina, Olimpica e/o Amatoriale;
- d) Tiratrici appartenenti alla Qualifica Lady soltanto se di interesse nazionale (come da a, c, e);
- e) Tiratori convocati nelle Squadre Nazionali nel corso dell'anno (con riferimento alle Attività Amatoriali PC, CS, FU, TC, T1, E, DT), a far data dal giorno della convocazione.
 - L'elenco degli atleti di interesse nazionale viene pubblicato dalla FITAV ogni anno, all'inizio della stagione agonistica.
- Attività non agonistica (amatoriale):
- a) Praticata a qualsiasi livello da tutti i tiratori che non rientrano nel capoverso precedente (– a, b, c, d, e) ovvero, da tutti i tiratori appartenenti alle categorie Seconda e Terza di ogni disciplina, olimpica e/o amatoriale e dalle tiratrici Lady non di interesse nazionale.
- 2. Per tutti i tiratori che svolgono attività agonistica (capoversi precedenti a, b, c, d, e) o che comunque sono inseriti nell'elenco degli atleti di interesse nazionale (pubblicato dalla FITAV ogni anno, all'inizio della stagione agonistica), è OBBLIGATORIA la CERTIFICAZIONE di IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA (Certificato medico sportivo agonistico rilasciato da un medico specialista in Medicina dello Sport).
 - Gli accertamenti previsti sono quelli di cui alla tabella "A" allegata al Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica) e successive modifiche e integrazioni. La norma sopraindicata fa preciso riferimento alla Circolare del CONI del 10/06/2016 (Affari Legislativi Istituzionali ed Attività di Presidenza, Prot. Nr. 0006897/16).
- 3. Il tiratore azzurro e/o d'interesse nazionale. a seguito di diretta convocazione, deve sottoporsi alle visite programmate presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello sport del CONI per una completa valutazione medico/ sportiva. Tali visite sono indipendenti da quella annuale obbligatoria di cui al Comma 2 del presente Articolo.
- 4. L'età minima di accesso all'attività agonistica per il tiratore azzurro e/o d'interesse nazionale appartenente alle categorie di Eccellenza e/o di Prima è determinata in tredici (13) anni solari.



L'inadempienza alle citate norme comporta la decadenza immediata del riconoscimento di *tiratore* azzurro e/o d' interesse nazionale.

- 5. A tutti i tiratori che svolgono attività non agonistica (amatoriale) è RACCOMANDATO (ma non obbligatorio come da Comma B, Punto 10, Art. 6 del Regolamento. Organico FITAV) un controllo medico da effettuarsi prima dell'inizio dell'attività sportiva. La norma sopraindicata fa preciso riferimento alla Circolare del CONI del 10/06/2016 (Affari Legislativi Istituzionali ed Attività di Presidenza, Prot. Nr. 0006897/16).
- 6. Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della *FITAV*, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative statali e regionali inerenti alla tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti ed alla loro periodicità. I Presidenti delle Società devono vigilare sul rispetto di tali normative.

ARTICOLO 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento Sanitario entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del *CONI*.







FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO

FITAV - Viale Tiziano, 74 - 00196 FIOMA - Tel. 06 36851 C.F. 97015850585 - P.IVA 02151991003 www.fitav.it - segreteria@fitav.it Roma, 06/12/2021 Prot. n. <u>56.2</u>

Spett.le CONI Ufficio Statuti e Normative Foro Italico — SEDE

Oggetto: Regolamento Sanitario FITAV.

In allegato alla presente si trasmette il testo del Regolamento Sanitario FITAV approvato dal Consiglio Federale nella sua riunione del 30 novembre 2021.


Si precisa che il Consiglio Federale ha attribuito delega al Presidente della FITAV On. Luciano Rossi di apportare al predetto Regolamento approvato tutte quelle aggiunte, modifiche o soppressioni che fossero ritenute necessarie dalle competenti autorità in sede di approvazione o che, comunque, si rendessero necessarie per la correzione di meri errori materiali.

Si resta in attesa di un Vostro riscontro e si porgono i più cordiali saluti.

IL SECRETARIO GENERALE (Sig. Mario Magnanini)

All.:

Regolamento Sanitario FITAV





VERBALE N. 10 DEL CONSIGLIO FEDERALE FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO DELIBERAZIONE N. 233 /2021 del 30 novembre 2021

OGGI	ETTO
Regolamento	Sanitario

Verbale n. 10 del 30 novembre 2021. L'anno 2021, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 09,00 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Federale in presenza a Roma ed in Videoconferenza.

	onvocazione, si è riunito il Consiglio Federale presenza a Roma ed in Videoconferenza.
Importo IVA	
R.A Capitolo	
Presiede il Sen. Luciano Rossi, Presidente Federale, dell'art. 23 dello Statuto Federale, il Sig. Mario Mag Italiana Tiro a Volo.	
Fatto l'appello nominale risultano presenti n. 11 precisamente i Signori: ROSSI Luc	
ROSSI Luc	лано
FIORI Paolo (in videoconferenza)	DE ROSA Fiorenzo
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,
BONOMI CROCE Emanuela (in videoconferenza)	DI GIORGI Giuseppe (in videoconferenza

AVVEDUTO Adriano

FORTI Fabrizio (in videoconferenza)

BRESCACIN Christine Maria (in videoconferenza)

MANNO Roberto

CAMPUS Antonio

PELOSI Roberta (in videoconferenza)

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: Dr. Massimo Baiamonte (Presidente); Dott.ssa Andreina Zelli (componenti CRC – in videoconferenza).

E' assente giustificato: Dr. Sergio Scibetta (componente CRC

Poiché risultano presenti n. 11 componenti aventi diritto a voto, il Presidente dichiara valida la riunione e sottopone al Consiglio Federale la seguente deliberazione:



Regolamento Sanitario.

IL CONSIGLIO FEDERALE

<u>Visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

richiamata la delibera n. 111 del 16 aprile 2021 con la quale il Consiglio federale ha deliberato il

testo del regolamento Sanitario FITAV;

preso atto degli emendamenti al predetto Regolamento proposti dal CONI con nota del 10

maggio 2021;

<u>viste</u> le osservazioni in merito proposte dal Presidente della Commissione medica Dr.

Sandro Polsinelli;

<u>viste</u> le osservazioni in merito proposte dal Medico Federale Prof. Antonio Spataro;

preso atto della bozza del nuovo Regolamento Sanitario che ha recepito le osservazioni sopra

indicate;

DELIBERA

- di approvare il Regolamento Sanitario FITAV, come da documento che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
- di attribuire delega al Presidente del Consiglio Federale della FITAV On. Luciano Rossi ad apportare al predetto Regolamento approvato tutte quelle aggiunte, modifiche o soppressioni che fossero ritenute necessarie dalle competenti autorità in sede di approvazione o che, comunque, si rendessero necessarie per la correzione di meri errori materiali;
- di dare mandato agli uffici federali per la trasmissione del predetto regolamento al CONI per il seguito di competenza.

Nei limiti sopra esposti, si dà mandato alla Segreteria di procedere alle successive fasi organizzative e ai conseguenti adempimenti.

La presente deliberazione è adottata all'unanimità dei presenti con diritto a voto ed è immediatamente esecutiva.

IL SEGRATARIO GENERALE (Sig. Mario Magnanini)

IL PRESIDENTE FEDERAL

29/11/2021